

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 184/2013

dell'8 novembre 2013

che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 2-fenilfenolo, ametotradin, Aureobasidium pullulans ceppi DSM 14940 e DSM 14941, ciproconazolo, difenoconazolo, ditiocarbammati, folpet, propamocarb, spinosad, spirodiclofen, tebufenpirad e tetraconazolo in o su determinati prodotti ⁽¹⁾.

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dime-tomorf, indoxacarb, pyraclostrobin e trifloxystrobin in o su determinati prodotti ⁽²⁾.

(3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. La legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione, quindi, non si applica al Liechtenstein.

(4) Occorre pertanto modificare opportunamente gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 40 [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo II dell'allegato I dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32013 R 0034**: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

— **32013 R 0035**: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 2

Al punto 54zzy [Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32013 R 0034**: Regolamento (UE) n. 34/2013 della Commissione, del 16 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1),

— **32013 R 0035**: Regolamento (UE) n. 35/2013 della Commissione, del 18 gennaio 2013 (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49)».

Articolo 3

I testi dei regolamenti (UE) n. 34/2013 e (UE) n. 35/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 9 novembre 2013, a condizione che al Comitato misto SEE siano pervenute tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEENon è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali (*).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2013.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Thórir IBSEN

⁽¹⁾ GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 25 del 26.1.2013, pag. 49.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali